

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957  
(102<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Costruzione dell'autostrada adriatica » (1538)  
(D'iniziativa dei senatori Cappellini ed altri)  
(Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, relatore . . . . . Pag. 1581

« Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (D'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . 1575, 1576  
AMIGONI, relatore . . . . . 1576  
Bozzi, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 1576  
CAPPELLINI . . . . . 1576  
PORCELLINI . . . . . 1576  
TARTUFOLI . . . . . 1576

« Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore . . . . . 1577, 1579, 1580  
AMIGONI . . . . . 1579, 1580

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . Pag. 1578, 1579, 1580  
MASSINI . . . . . 1578, 1579

« Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (1789) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore . . . . . 1580, 1581  
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . 1580  
MASSINI . . . . . 1580

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Grampa, Massini, Porcellini, Pucci, Restagno, Romano Domenico, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bozzi, per i lavori pubblici Caron, per i trasporti Mannironi e per l'agricoltura e le foreste Capua.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali », già approvato dalla Camera dei deputati.

CAPPELLINI. Poichè sono a conoscenza che il senatore Tartufoli ha in animo di presentare degli emendamenti al disegno di legge in discussione, vorrei pregarlo di renderli noti al più presto.

Infatti, se non si sa esattamente di che cosa si tratta, non sarà possibile poterne discutere con cognizione di causa.

TARTUFOLI. Devo fare una premessa. Credo che i colleghi sappiano che sono state date disposizioni alle Intendenze di finanza affinché non si proceda ad alcun atto di concessione fino a quando il disegno di legge in discussione non sarà stato approvato. In tal guisa si è scongiurato il pericolo che il provvedimento venga approvato fuori termine, e cioè quando le concessioni siano già state rinnovate.

Nell'accingermi a presentare degli emendamenti, che consegnerò alla Presidenza perchè li comunichi ai colleghi, mi corre l'obbligo di sottolineare l'opportunità di rinviare ancora il seguito della discussione del presente disegno di legge, anche perchè è quanto mai opportuno che alla discussione siano presenti i rappresentanti dei Dicasteri interessati, i quali oggi, peraltro, hanno fatto sapere di doversi allontanare, per improrogabili impegni precedentemente assunti.

AMIGONI, *relatore*. Mi sembra opportuno che siano portati a conoscenza della Commissione i pareri della 5<sup>a</sup> e dell'8<sup>a</sup> Commissione e gli emendamenti che il senatore Tartufoli ha presentato in ordine al disegno di legge in discussione. Non potendo tali emendamenti essere discussi oggi, per l'impossibilità dei Sottosegretari qui presenti di assistere ulteriormente alla seduta della nostra Commissione, penso che sia opportuno rinviare la discussione stessa alla prossima seduta.

CAPPELLINI. A noi preme che questo disegno di legge sia votato, in un modo o nello altro. E anzitutto dobbiamo avere la conferma che con la fine di marzo non vengano rinnovate o accordate concessioni di pertinenze idrauliche demaniali. Penso che a queste domande l'onorevole Sottosegretario sia in grado di rispondere. Nell'eventualità, poi, che si dovesse arrivare a un ulteriore rinvio, chiederei che oggi stesso si consegnassero alla Presidenza tutti gli emendamenti, in modo che sia possibile discutere il disegno di legge in esame nella prossima seduta.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tengo ad assicurare la Commissione che non si faranno nuove concessioni di pertinenze idrauliche fin quando non sarà stato approvato il presente disegno di legge. Ritengo poi che un rinvio sia pure opportuno: infatti, distribuendosi oggi gli emendamenti, probabilmente nella prossima seduta potremo discutere il disegno di legge con miglior cognizione di causa.

PORCELLINI. Confermo quanto ha detto il collega Cappellini: noi desideriamo che questo disegno di legge arrivi finalmente in porto.

Il fatto che venga prorogata la sospensione del rinnovo dei contratti può d'altronde significare che il Governo intende effettivamente mantenere gli impegni assunti.

Sono quindi favorevole a che oggi ci vengano dati in visione gli emendamenti e i pareri delle Commissioni, onde poterne adeguatamente discutere nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Prego il relatore senatore Amigoni di raccogliere gli emendamenti presentati ed i pareri formulati dalla 5<sup>a</sup> e dalla 8<sup>a</sup> Commissione. Sarà mia cura far sì che copia degli emendamenti e dei pareri venga distribuita quanto prima ai componenti della Commissione.

Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge s'intende rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ».

Do anzitutto lettura del parere della 10<sup>a</sup> Commissione:

« Il disegno di legge, n. 1721 concerne modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. Detto articolo è così formulato:

“ Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

“ L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciare copia. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

“ L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi 40 giorni.

“ Resta fermo l'obbligo della denuncia alla Associazione sindacale competente — che po-

trà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica — nonchè il termine stabilito dall'articolo 4 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione ”.

Opportunamente il senatore Trabucchi con il disegno di legge in esame propone l'abrogazione del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo, rappresentando essi un residuo anacronistico della precedente attività legislativa.

Mentre, infatti, è molto discutibile, egli osserva, se il principio della necessità del ricorso gerarchico in un rapporto economico dipendente da un contratto di diritto privato sia compatibile con la norma dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, per la grave limitazione che esso comporta alla libertà di ogni cittadino di adire l'Autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti, d'altra parte non può ammettersi che il lavoratore perda i suoi diritti se entro brevissimo termine non reclama al proprio datore di lavoro contro i provvedimenti che ritiene ingiusti.

Come altrettanto ingiusto, soggiunge, e più ancora iugulatorio, è il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione giudiziaria, ridotti a soli giorni quaranta.

A questi motivi, che già giustificano l'abrogazione delle citate disposizioni, altri se ne possono aggiungere. L'errore, ad esempio, di avere introdotto nei rapporti di lavoro l'istituto del ricorso gerarchico. Invero, mentre tale istituto, proprio del diritto pubblico, ha come suo presupposto essenziale il rapporto di gerarchia tra l'Autorità che emette il provvedimento e quella alla quale è rivolto il ricorso, nei rapporti di lavoro, invece, in difetto di tale rapporto, statuivasi l'assurdo che il medesimo datore di lavoro che aveva emanato il provvedimento veniva ad assumere la veste di giudice e di parte.

A ciò si aggiunga che il diritto del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, più che discutibile, non può ormai soffrire nè preclusione nè limitazione dopo che esso è stato sancito dallo articolo 24 della Costituzione.

Da quanto esposto conseguenza logica appare non soltanto la abrogazione delle citate disposizioni di legge, quanto la norma transitoria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, nella quale si stabilisce che la disposta abrogazione dei commi secondo, terzo e quarto dello articolo 10 in oggetto si applica a tutti i rapporti in corso "anche se il termine per il reclamo o per l'azione giudiziaria sia scaduto prima della entrata in vigore della presente legge".

In quanto al termine di prescrizione, non si può accogliere quello di due anni di cui al disegno di legge, per la semplicissima ragione che, in tema di controversie individuali del lavoro, ha già provveduto la legge generale fissando (n. 5 dell'articolo 2948 Codice civile) *in cinque anni* il termine di prescrizione delle indennità dipendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed in tre anni (n. 1 dell'articolo 2956 Codice civile) quello del diritto a ripetere le retribuzioni da corrispondersi a periodi non superiori al mese, come nel caso del personale di cui ci occupiamo.

Da ultimo sono di avviso che, pur mantenendo il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 8 gennaio 1931 "per motivi di sistematica" come si esprime il senatore Trabucchi, tuttavia da esso va eliminato l'ultimo inciso "secondo le disposizioni del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471" per evitare che si possa supporre la sopravvivenza di disposizioni necessariamente abrogate dalla entrata in vigore del vigente codice di rito.

In coerenza di questo la 10<sup>a</sup> Commissione permanente esprime parere favorevole al disegno di legge, al quale, però, dovrebbero essere apportati gli emendamenti di cui appresso:

1) sostituire il testo dell'articolo 1 col seguente: "L'ultimo inciso del comma primo dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, secondo le disposizioni del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, è soppresso.

"I commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo 10 sono abrogati".

2) sostituire alle parole "si prescrive in due anni dal giorno in cui le competenze sarebbero dovute essere liquidate o il diritto alle

prestazioni patrimoniali sarebbe sorto", le altre "in conformità degli articoli 2948 n. 5 e 2956 n. 1 Codice civile" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MASSINI. Per quel che riguarda l'articolo 1, siamo completamente d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo dichiara che non può aderire alla proposta del senatore Trabucchi per l'abrogazione pura e semplice dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931. È però d'accordo che l'articolo 10 in questione venga modificato in maniera tale da eliminare gli inconvenienti lamentati dal senatore Trabucchi. Perciò il Governo propone alla Commissione un testo emendato.

Nel testo che ora leggerò e che sottopongo all'attenzione della Commissione, si afferma anzitutto il principio che non può esistere una forma di decadenza a danno del lavoratore, il quale non presenti reclamo al suo datore di lavoro entro un determinato periodo di tempo. L'inosservanza del termine, di cui al disegno di legge Trabucchi, mantenuto nel testo emendato che ora leggerò, potrà portare se mai ad una improponibilità dell'azione giudiziaria, mai ad una decadenza; cioè, una volta affermato il principio che ogni lavoratore, prima di adire l'autorità giudiziaria, debba proporre le contestazioni e avanzare le sue richieste e le sue pretese al datore di lavoro, in un termine che sarà indicato rimane stabilito che, se il lavoratore non seguirà questa procedura di carattere amministrativo, non potrà proporre l'azione giudiziaria.

L'inosservanza del termine di cui sopra, quindi, non porterà, come detto all'articolo 10, alla decadenza dei diritti del lavoratore, il che sarebbe gravemente ingiusto, ma porterà soltanto a una eccezione di carattere procedurale, nel senso che l'azione giudiziaria non sarà proponibile se prima, nel termine prefisso, non sarà stato espletato questo tentativo, da parte del lavoratore, verso il datore di lavoro. Questo è il principio che si vuole accogliere, a maggior tutela dei diritti del lavoratore stesso.

Si vuole inoltre accogliere il principio della determinazione del termine di prescrizione. Le aziende hanno rilevato, e mi pare giustamente, che non è opportuno lasciare un termine indefinito al lavoratore per proporre la sua azione davanti all'autorità giudiziaria, ma che si deve invece fissare questo termine in un tempo ragionevole, di 2 anni.

Do lettura del testo emendato dell'articolo unico che sostituirebbe i tre articoli proposti dal senatore Trabucchi:

#### *Articolo unico*

Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta ».

L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'Autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi 60 giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma.

Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine di due anni. La azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Pregherei la Commissione di accettare questo emendamento che sostituisce integralmente i tre articoli contenuti nel disegno di legge del senatore Trabucchi, epperò salvaguarda i diritti fondamentali del lavoratore, al quale viene in tal modo evitato di incappare in pericolose decadenze.

MASSINI. Non neghiamo che la proposta governativa rappresenti un passo avanti. Rileviamo soltanto che l'emendamento governativo appare meno generoso, verso i lavoratori, tanto del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi, quanto dell'emendamento proposto della 10<sup>a</sup> Commissione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si tenga presente che il termine di 15 giorni è stato elevato sia nei confronti del lavoratore che ha l'obbligo di reclamare, quanto nei confronti dell'azienda che ha lo obbligo di rispondere.

MASSINI. A noi sembra che questo articolo unico non sia accettabile. La proposta della 10<sup>a</sup> Commissione risolve questo problema nell'ambito della legislazione normale, uguale per tutti. E siccome essa è più favorevole in quanto trasporta il termine da 2 a 5 anni, mentre la proposta del Governo mantiene la dizione dei 2 anni, noi siamo favorevoli all'emendamento proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Solo in questo momento vengo a conoscenza del parere della 10<sup>a</sup> Commissione. Il Governo non ha quindi avuto la possibilità di esaminarlo.

PRESIDENTE, *relatore*. Proporrei, allo scopo di dare al Governo la possibilità di esaminare la proposta della 10<sup>a</sup> Commissione, di rinviare il seguito della presente discussione. Nella prossima seduta il Governo potrebbe forse presentarci un nuovo testo che concili la proposta governativa con quella della 10<sup>a</sup> Commissione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'obiezione del senatore Massini riguarda solo il termine dei 2 anni; per il resto mi sembra che sia d'accordo.

AMIGONI. Vorrei chiarire un punto: il lavoratore deve far ricorso entro 30 giorni; passati i 30 giorni, può ancora fare ricorso?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sì, senz'altro.

AMIGONI. Allora è inutile stabilire il termine di 30 giorni. Penso che non sia il caso di mettere un termine all'azione nei riguardi della ditta. La ditta deve rispondere entro 30 giorni. Il lavoratore entro 2 o 5 anni deve intraprendere l'azione giudiziaria. Non dobbiamo mettere i lavoratori nella condizione di non potere più, trascorsi i 30 giorni, far valere i loro diritti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È invece opportuno che il lavoratore svolga la procedura amministrativa prima di far ricorso all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE, *relatore*. Il seguito della discussione del presente disegno di legge, ove non vi siano obiezioni, è rinviato alla prossima seduta, per dar modo al Governo di esaminare gli emendamenti proposti dalla 10<sup>a</sup> Commissione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (1789).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I commi terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1952, n. 1844, sono sostituiti dal comma seguente:

« Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che alla data del 1° gennaio 1951 prestavano servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di ef-

fettiva presenza e coloro che alla data del 1° gennaio 1951 si trovavano in servizio militare di leva ma alla data di chiamata alle armi avevano prestato servizio agli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza, e furono all'atto del congedo riammessi in servizio negli uffici, saranno sistemati nel personale degli uffici, attribuendo loro la qualifica di alunno d'ordine di grado decimo, se alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza di scuola media inferiore o di equipollente titolo di studio e risultino idonei alle mansioni degli uffici, oppure attribuendo loro la qualifica corrispondente al pari grado del personale degli uffici, se pur non essendo in possesso del titolo di studio, risultino idonei alle mansioni degli uffici stessi ».

Prima di illustrare il provvedimento, di cui io stesso sono relatore, pregherei, in via pregiudiziale, il Governo di voler esprimere il suo parere, onde la Commissione possa poi più rapidamente decidere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non può aderire al disegno di legge del senatore Trabucchi, perchè, nel quadro del riesame generale dello stato giuridico del personale, anche la soluzione del problema in discussione potrà essere raggiunta. Si corre il rischio, legiferando in modo disorganico su una materia che ha una sua organicità, di creare degli sfasamenti e delle situazioni pericolose o in contrasto coi concetti generali che possono guidare e servire di indirizzo per la trattazione dell'intero argomento.

Questo quindi è l'avviso del Governo: conviene rimandare la discussione del presente disegno di legge al momento in cui avrà luogo l'esame generale di tutto il problema.

MASSINI. Onorevole Sottosegretario, il provvedimento in esame dovrebbe colmare una lacuna esistente in un provvedimento già generalmente applicato, quale quello della sistemazione del personale straordinario delle Ferrovie statali. Come i colleghi ricordano, la legge 30 novembre 1952, n. 1844, ha sistemato in ruolo circa 12.000 straordinari che in tanti

anni, pur essendo sempre « straordinari », erano di fatto diventati « ordinari ». Sotto determinate clausole questi 12.000 « straordinari » sono stati passati a ruolo. Per tale passaggio occorreva però un determinato numero di giorni di presenza. Inoltre, una parte degli « straordinari » di cui sopra, che si trovava a non essere presente alla data del 1° gennaio 1951, fissata nel decreto di passaggio in ruolo, o per richiamo alle armi, o per altri motivi non fu sistemata, pur rimanendo in servizio.

Nelle intenzioni del senatore Trabucchi, si tratta quindi di integrare un provvedimento già applicato, ammettendo a beneficiare della legge del 1952 anche quella parte di personale che non per sua volontà non ha potuto rientrarvi, e quindi modificando tale legge, nel senso che anche il personale non in servizio alla data del 1° gennaio 1951 sia ugualmente sistemato, in quanto possedeva, a quella data, tutti gli altri requisiti richiesti. Per questa ragione vorrei che la Commissione si esprimesse in senso favorevole al disegno di legge Trabucchi.

V'è, poi, un'altra considerazione che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione. Vi sono degli straordinari che non sono stati sistemati a ruolo in quell'epoca per ragioni disciplinari. Essi sono però rimasti in servizio. Da quella sistemazione sono passati ora circa sei anni. Il fatto che costoro siano ancora oggi in servizio dimostra che sono elementi da non disprezzare. Quindi, giacchè si vuole modificare la legge del 1952, proporrei di emendare il disegno di legge Trabucchi, nel senso di dare facoltà al Ministro dei trasporti, in occasione della sistemazione degli straordinari di cui al disegno di legge in discussione, di rivedere anche la posizione personale di coloro che non sono stati sistemati per ragioni disciplinari. Ove essi ne siano ritenuti degni, sarebbe opportuno in questa occasione sistemarli in ruolo.

**PRESIDENTE, relatore.** Abbiamo sentito il parere del senatore Massini e del Governo.

Do ora lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro:

« Il disegno di legge verte sulla materia dei ruoli, in cui sono sconsigliabili provvedimenti isolati, che possono creare precedenti suscettibili di creare turbamenti nella complessa or-

ganizzazione burocratica e oneri sensibili per lo Stato.

Risulta inoltre che è in elaborazione presso il Ministero dei trasporti un provvedimento di carattere generale sullo stato giuridico del personale ferroviario. Sembra, pertanto, che sarebbe molto opportuno tenere in sospeso il presente disegno di legge per consentire che anche la questione in esso contemplata sia esaminata in quella sede con più ampia e completa cognizione di causa ».

Considerato anche quanto dice la Commissione di finanza, mi sembrerebbe opportuno, per il momento, non procedere oltre nella discussione.

Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cappellini ed altri: « Costruzione dell'autostrada adriatica » (1538).**

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cappellini ed altri: « Costruzione dell'autostrada adriatica ».

Il Ministro dei lavori pubblici aveva dichiarato di voler intervenire personalmente alla discussione di questo disegno di legge. Il problema merita una trattazione ampia, che trascende la sola autostrada adriatica, in quanto investe tutto il problema dello sviluppo delle autostrade e quello relativo al finanziamento di queste opere.

Dato quindi il desiderio espresso dal Ministro dei lavori pubblici di voler intervenire personalmente alla discussione, pregherei la Commissione di consentire al rinvio alla prossima seduta dell'esame del presente disegno di legg.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.